

Assessore

Presidente De Luca Vincenzo

Assessore Marchiello Antonio



DIR.GEN./ DIR. STAFF (*)	U.O.D. / Staff
DG 11	00

Regione Campania

GIUNTA REGIONALE

SEDUTA DEL **12/12/2024**

PROCESSO VERBALE

Oggetto :

DGR 540 DEL 22/09/2023 - DETERMINAZIONI.

1)	Presidente	Vincenzo	DE LUCA	PRESIDENTE
2)	Vice Presidente	Fulvio	BONAVITACOLA	
3)	Assessore	Nicola	CAPUTO	
4)	”	Felice	CASUCCI	
5)	”	Ettore	CINQUE	ASSENTE
6)	”	Bruno	DISCEPOLO	
7)	”	Valeria	FASCIONE	
8)	”	Armida	FILIPPELLI	
9)	”	Lucia	FORTINI	
10)	”	Antonio	MARCHIELLO	
11)	”	Mario	MORCONE	
	Segretario	Mauro	FERRARA	

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO che

- a) la tutela del lavoro rientra, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, tra le materie di legislazione concorrente Stato-Regioni;
- b) il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, recante "*Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30*":
- b1) all'articolo 4, ha istituito l'albo delle agenzie per il lavoro ai fini dell'autorizzazione allo "*svolgimento delle attività di somministrazione, intermediazione, ricerca e selezione del personale, supporto alla ricollocazione professionale*";
 - b2) all'articolo 5, ha definito i "*requisiti giuridici e finanziari*" per l'iscrizione al predetto albo;
 - b3) all'articolo 6, ha previsto "*regimi particolari di autorizzazione*" allo svolgimento delle attività di intermediazione;
 - b4) all'articolo 7, ha demandato alle Regioni, "*sentite le associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative*", la formazione di appositi elenchi per l'accreditamento degli operatori pubblici e privati che operano nel proprio territorio, nel rispetto dei principi e criteri ivi individuati;
- c) la legge regionale 18 novembre 2009, n. 14, recante "*Testo unico della normativa della Regione Campania in materia di lavoro e formazione professionale per la promozione della qualità del lavoro*", ha disposto, all'articolo 18, comma 4, che "*Le procedure per l'accreditamento, la verifica della sussistenza e del mantenimento dei requisiti richiesti e le modalità di tenuta dell'elenco sono disciplinate nel Regolamento di attuazione, nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni e dei principi di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n.30), e successive modificazioni*";
- d) il regolamento regionale n. 9 del 2010, di attuazione della citata legge regionale n. 14 del 2009, emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 2 aprile 2010, n. 89, ha demandato alla Giunta regionale, all'articolo 16, comma 2, la definizione di dettaglio dei requisiti minimi che gli operatori richiedenti devono possedere ai fini dell'accreditamento, oltre che delle modalità di richiesta e di rilascio dell'accreditamento stesso;
- e) il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, recante "*Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183*", ha disposto, all'articolo 12, comma 1, che "*Le Regioni e le Province autonome definiscono i propri regimi di accreditamento, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 276 del 2003, secondo criteri definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base dei seguenti principi: a) coerenza con il sistema di autorizzazione allo svolgimento delle attività di somministrazione, intermediazione, ricerca e selezione del personale, supporto alla ricollocazione professionale, di cui agli articoli 4 e 6 del decreto legislativo n. 276 del 2003; b) definizione di requisiti minimi di solidità economica ed organizzativa, nonché di esperienza professionale degli operatori, in relazione ai compiti da svolgere; c) obbligo di interconnessione con il sistema informativo di cui all'articolo 13 del presente decreto, nonché l'invio all'ANPAL di ogni informazione utile a garantire un efficace coordinamento della rete dei servizi per le politiche del lavoro; d) raccordo con il sistema regionale di accreditamento degli organismi di formazione; e) definizione della procedura di accreditamento dei soggetti abilitati ad operare con lo strumento dell'assegno di ricollocazione di cui all'articolo 23*";
- f) in attuazione della suddetta disposizione, è stato emanato il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 11 gennaio 2018, n. 3, recante "*Criteri per la definizione dei sistemi di accreditamento dei servizi per il lavoro*";
- g) nell'ambito del sopra delineato quadro normativo, con delibera di Giunta regionale n. 540 del 22 settembre 2023, sono state approvate le *Linee guida per l'accreditamento dei servizi per il lavoro* della Regione Campania, che hanno sostituito il previgente sistema di accreditamento regionale, adottato con delibera di Giunta regionale n. 242 del 22 luglio 2013, della quale si è disposta, con la stessa delibera di Giunta regionale n. 540 del 2023, la cessazione dell'efficacia;

h) l'articolo 17 delle vigenti *Linee guida* dispone che *“In fase di prima applicazione, i soggetti regolarmente accreditati in base alla previgente disciplina regionale sono automaticamente accreditati sino al 31 dicembre 2024 ed entro tale termine hanno l’obbligo di adeguarsi ai requisiti di cui alle presenti Linee Guida;*

RILEVATO che

sulla base dell'istruttoria dei competenti uffici regionali

a) sono pervenute all'Amministrazione regionale numerose sollecitazioni di operatori già accreditati in base al previgente sistema di accreditamento, i quali hanno manifestato significative difficoltà ad adeguarsi ai requisiti previsti dal nuovo regime, richiedendo una proroga del termine ultimo indicato dal sopra citato articolo 17 delle *Linee guida* per l'adeguamento al nuovo regime o, in alcuni casi, di approvare modifiche alle *Linee guida* stesse;

b) tra questi, in particolare, la Fondazione Consulenti per il Lavoro, con nota prot. n. U/284/FL del 19 novembre 2024, ha comunicato all'Amministrazione regionale di non riuscire ad adeguarsi ai requisiti attualmente previsti per l'accREDITAMENTO regionale, chiedendo – al fine di poter proseguire la sua attività – *“l'introduzione di una apposita deroga alle linee guida adottate”;*

c) in mancanza di adeguamento, a decorrere dal 1° gennaio 2025, i suddetti operatori non potranno erogare i servizi del lavoro oggetto della loro attività, di rilevante interesse pubblico, tenuto anche conto che, ai sensi dell'articolo 17, della legge regionale n. 14 del 2009, in chiara esplicitazione del principio di sussidiarietà verticale e orizzontale, *“Il sistema regionale integrato dei servizi per l'impiego è costituito dai soggetti, pubblici e privati, che svolgono un'attività di gestione ed erogazione dei servizi al lavoro quale strumento essenziale delle politiche regionali per l'occupazione”;*

d) al fine di valutare la necessità di una modifica al sistema di accREDITAMENTO dei servizi per il lavoro, non può prescindersi, come visto, in ossequio al sopra richiamato articolo 7 del decreto legislativo n. 276 del 2003, da una consultazione le associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative;

e) inoltre, un'eventuale modifica del regime di accREDITAMENTO imporrebbe la necessità di prevedere un congruo termine ai fini dell'adeguamento ai nuovi requisiti;

f) ciò posto, data la prossimità del termine di cui all'articolo 17 delle vigenti *Linee guida per l'accREDITAMENTO*, si rende necessario disporre una sua proroga, finalizzata a consentire ai competenti uffici regionali di valutare le numerose istanze provenienti dagli operatori che non si ancora adeguati al nuovo regime di accREDITAMENTO ed eventualmente procedere, sentiti gli stessi, a una modifica dello stesso;

RITENUTO, pertanto,

a) di dover prorogare il termine fissato, in via transitoria, dall'articolo 17 delle *Linee guida per l'accREDITAMENTO dei servizi per il lavoro*, disponendo che i soggetti regolarmente accreditati in base alla previgente disciplina regionale restino accreditati sino al 31 marzo 2025;

b) di dover demandare alla Direzione Generale per l'istruzione, la formazione, il lavoro e le politiche giovanili la competente istruttoria finalizzata a valutare la necessità o l'opportunità di una modifica all'attuale regime di accREDITAMENTO regionale per i servizi per il lavoro e, in caso di esito positivo, la predisposizione e/o adozione dei consequenziali atti, anche con l'eventuale individuazione di un nuovo termine per l'adeguamento degli operatori già accreditati;

c) di dover demandare alla Direzione Generale per l'istruzione, la formazione, il lavoro e le politiche giovanili, comunque, ogni altro conseguente adempimento di competenza;

VISTI

a) l'articolo 117 della Costituzione;

b) il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, recante *“Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30”;*

c) la legge regionale 18 novembre 2009, n. 14, recante *“Testo unico della normativa della Regione Campania in materia di lavoro e formazione professionale per la promozione della qualità del lavoro”;*

d) il regolamento regionale n. 9 del 2010, di attuazione della citata legge regionale n. 14 del 2009, emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 2 aprile 2010, n. 89;

e) il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, recante “*Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183*”;

f) il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 11 gennaio 2018, n. 3, recante “*Criteri per la definizione dei sistemi di accreditamento dei servizi per il lavoro*”;

PROPONE e la Giunta regionale, in conformità,

DELIBERA

per le motivazioni svolte in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate e riportate:

1. di prorogare il termine fissato, in via transitoria, dall’articolo 17 delle *Linee guida per l’accreditamento dei servizi per il lavoro*, disponendo che i soggetti regolarmente accreditati in base alla previgente disciplina regionale restino accreditati sino al 31 marzo 2025;
2. di demandare alla Direzione Generale per l’istruzione, la formazione, il lavoro e le politiche giovanili la competente istruttoria finalizzata a valutare la necessità o l’opportunità di una modifica all’attuale regime di accreditamento regionale per i servizi per il lavoro e, in caso di esito positivo, la predisposizione e/o adozione dei consequenziali atti, anche con l’eventuale individuazione di un nuovo termine per l’adeguamento degli operatori già accreditati;
3. di demandare alla Direzione Generale per l’istruzione, la formazione, il lavoro e le politiche giovanili, comunque, ogni altro conseguente adempimento di competenza;
4. di trasmettere il presente provvedimento al Gabinetto del Presidente, alla Direzione Generale per l’istruzione, la formazione, il lavoro e le politiche giovanili e agli uffici competenti alla pubblicazione dello stesso nell’apposita sezione del sito istituzionale e sul BURC.



GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

DELIBERAZIONE n°	725	del	12/12/2024	DIR.GEN./DIR. STAFF (*)	UOD/STAFF DIR.GEN.
				DG 11	00

OGGETTO :
DGR 540 DEL 22/09/2023 - DETERMINAZIONI.

QUADRO A	CODICE	COGNOME	MATRICOLA	FIRMA
PRESIDENTE <input type="checkbox"/> ASSESSORE <input type="checkbox"/>		<i>Presidente De Luca Vincenzo Assessore Marchiello Antonio</i>	827	19/12/2024 19/12/2024
DIRETTORE GENERALE / DIRIGENTE STAFF		<i>Dott.ssa Formisano Maura</i>	15398	19/12/2024

VISTO DIRETTORE GENERALE ATTIVITA' ASSISTENZA GIUNTA	COGNOME	FIRMA	
DATA ADOZIONE	12/12/2024	INVIATO PER L'ESECUZIONE IN DATA	20/12/2024

AI SEGUENTI UFFICI:

- 40 . 1 : Gabinetto del Presidente
50 . 11 : DG PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE, IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI

Dichiarazione di conformità della copia cartacea:

Il presente documento, ai sensi del T.U. dpr 445/2000 e successive modificazioni è copia conforme cartacea dei dati custoditi in banca dati della Regione Campania.

Firma

(*)

DG= Direzione Generale

US= Ufficio Speciale

SM= Struttura di Missione

UDCP= Uffici di Diretta Collaborazione con il Presidente